

**N. R.G. 114/2023****TRIBUNALE DI RIMINI****SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati

Dott. Francesca Miconi      Presidente rel

Dott. Maura Mancini      Giudice

Dott. Silvia Rossi      Giudice

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Vista la domanda di Apertura della procedura di liquidazione controllata depositata da  10-2023;

**OSSERVA**

La domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata avanzata da  va dichiarata inammissibile.

Rilevano ai fini della decisione le seguenti circostanze:

- la ricorrente, nata nel , non è titolare di beni immobili, né di beni mobili pignorabili - non ha neppure l'autovettura;

- è un professionista con reddito netto annuo variabile fra gli € 20.000 del 2020 e gli € 31.900 del 2022, importo, quest'ultimo, che la stessa ricorrente riferisce non essere significativo di un trend in miglioramento dell'attività di avvocato, ma soltanto "casuale", cioè frutto della maturazione differita di precedenti onorari; in effetti negli ultimi cinque anni un simile importo annuo non è mai stato raggiunto, essendo stati dichiarati redditi di € 21.057 per il 2018; di € 26.443 per il 2019 e di € 21.307 per il 2021; la ricorrente riferisce poi di avere un solo cliente, una Compagnia assicurativa che le affida esclusivamente pratiche di importo modesto;

- la ricorrente, che vive da sola, sopporta spese per la soddisfazione delle esigenze primarie - compreso il canone di locazione di € 700 mensili - indicate in complessivi euro 1908,15 mensili; tuttavia, in ragione delle serie condizioni di salute in cui versa da diversi anni e che comportano significative e costanti spese sanitarie, si deve ritenere che l'importo mensile da lei indicato per questa voce (visite specialistiche: € 37,50) possa non essere sufficiente, e dunque che l'importo mensile necessario alle esigenze di vita superi significativamente gli € 2000,00 mensili; tanto ciò è vero, che la ricorrente dichiara di porre a disposizione della procedura - per quanto la liquidazione controllata non si basi su una proposta del debitore, ma sulla apprensione di tutti i suoi beni e crediti, escluso quanto necessario per il mantenimento - soltanto € 100 mensili per tre anni, e dunque complessivamente € 3600,00.

- le spese della procedura sono state quantificate dagli OCC in € 2600 (escluso il loro compenso, che si afferma già ricevuto); di questa somma, € 2000 oltre IVA e cassa di previdenza sono destinati al compenso al liquidatore, che ammonterebbe quindi ad effettivi € 2.520 circa; le spese totali per la procedura raggiungerebbero quindi l'importo effettivo di € 3.120.

In definitiva, la liquidazione controllata apporterebbe ai creditori – il cui importo complessivo è di circa € 306.000, di cui € 243.972 per debito fiscale ( IVA ) e cassa previdenziale : vedi situazione debitoria esposta nella Relazione OCC, pag 5, superiore a quella indicata in ricorso dalla ricorrente – un attivo distribuibile inferiore a € 500 complessivi .

Così ricostruiti gli elementi di fatto su cui si fonda la domanda di apertura della procedura di liquidazione , la dichiarazione di inammissibilità deriva dalle seguenti ragioni.

Rileva ai fini della decisione l'art. 268 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCI), il quale al primo comma prevede che *“il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”*.

Rileva inoltre anche il comma 3, dello stesso articolo, a norma del quale *“quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma”*.

In ultimo, va menzionato l'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, disciplinato dall'art. 283 CCI. Tale istituto consente di ottenere l'esdebitazione in via “immediata” (senza percorrere la strada di una procedura liquidatoria) nei casi in cui il debitore sia *“meritevole”* e *“non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*.

Ritiene il Tribunale che alla luce sia del criterio di interpretazione letterale sia di quello sistematico, la questione sopra posta – della ammissibilità della procedura di liquidazione controllata in assenza di beni liquidabili o di valori acquisibili, anche in prospettiva – debba essere risolta negativamente.

Sotto il profilo letterale, la disposizione di cui all'art. 268 CCI è chiara nel prevedere la possibilità per il sovraindebitato di chiedere la liquidazione *“dei suoi beni”*, espressamente ricomprendendo all'interno del perimetro applicativo dell'istituto le sole fattispecie in cui nel patrimonio del debitore siano presenti beni, non solo attuali ma anche futuri, da destinare alla procedura ed ulteriori rispetto a quelli indispensabili per il mantenimento suo e della famiglia.

Con un'interpretazione estensiva del dettato normativo, si era infatti ammessa già sotto la vigenza dell'art. 14-ter della L. n. 3 del 2012 la possibilità di sottoporre alla procedura di liquidazione redditi futuri di cui si poteva ritenere verosimile la percezione da parte del debitore (ad esempio, redditi da lavoro dipendente o da pensione). Tale interpretazione merita condivisione anche sotto la vigenza dell'art. 268 CCI, a fronte di un dato normativo che, per quanto attiene al profilo in analisi, si pone in linea di continuità con la disciplina previgente.

In ogni caso, pur interpretata in modo estensivo, la lettera della disposizione in esame non può giungere a ricomprendere i casi in cui il debitore non sia titolare, neanche in prospettiva futura, di beni da destinare alla soddisfazione dei creditori.

Sotto il profilo sistematico di interpretazione, vanno valorizzate le previsioni del terzo comma dell'art. 268 CCI e l'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente disciplinato dall'art. 283 CCI.

Il primo, contiene la disciplina dedicata al caso in cui la domanda di apertura della liquidazione controllata sia proposta da un creditore: pur a fronte di un atto di impulso di un soggetto che manifesta un interesse all'apertura della liquidazione, il legislatore consente al debitore (*“subisce”* l'iniziativa creditoria) di scongiurare l'esito liquidatorio, mediante un'attestazione dell'OCC circa l'incapienza attuale e potenziale del patrimonio del debitore.

Deve ritenersi che se il legislatore ha inteso escludere l'apertura della liquidazione in assenza di beni attuali o futuri nel patrimonio del debitore nonostante l'iniziativa ceto creditorio, consentendo al debitore di essere esentato

dalla liquidazione, a maggior ragione deve ritenersi che non vi sia spazio per l'operatività dell'istituto nei casi in cui l'iniziativa sia assunta dallo stesso debitore ( ed in assenza di un impulso dei creditori ), a fronte di un patrimonio totalmente incapiente.

Inoltre, proprio con riferimento al caso in cui sia lo stesso debitore ad assumere l'iniziativa, la configurabilità di una liquidazione controllata del patrimonio dell'incapiente deve escludersi anche in virtù dell'esistenza di uno specifico strumento a disposizione del sovraindebitato in simili eventualità, vale a dire l'esdebitazione dell'incapiente di cui all'art. 283 CCI.

L'istituto, già disciplinato dall'art. 14-*quaterdecies* della L. n. 3 del 2012 (come modificata dal D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni con L. n. 176 del 2020) era ispirato dall'esigenza di consentire al debitore totalmente incapiente di accedere al beneficio dell'esdebitazione, a fronte di un dato normativo relativo alla liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter* che non consentiva (secondo l'orientamento interpretativo maggioritario) l'attivazione del rimedio in caso di assenza di beni. La riforma della disciplina operata dal d.lgs. n. 14 del 2019 non ha determinato, nei rapporti tra esdebitazione dell'incapiente e liquidazione controllata (istituto che ricalca la "vecchia" liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter*) una diversa configurazione dei rispettivi ambiti applicativi, bensì ha confermato l'impianto complessivo del sistema già delineato dalla L. n. 3 del 2012 (come innovata da successive modifiche normative funzionali proprio ad "anticipare" alcune delle innovazioni previste nel d.lgs. n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore era stata oggetto di plurimi e successivi differimenti).

La applicabilità della liquidazione controllata al caso del debitore incapiente determinerebbe un irragionevole "svuotamento" del concreto ambito applicativo dell'art 283 cpc, che vedrebbe in concreto depotenziata la propria portata e la propria *ratio* ispiratrice a vantaggio del più favorevole (e ampio, quanto a presupposti) strumento della liquidazione controllata.

Né si può ritenere che l'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente possa conservare una propria *ratio* ed una posizione sistematicamente coerente nell'impianto degli strumenti a disposizione del sovraindebitato in quanto, a fronte di presupposti di accesso molto restrittivi (tra cui la "meritevolezza" del debitore), consentirebbe un'esdebitazione immediata, al contrario di quanto avverrebbe con la liquidazione controllata, che, a fronte di una maggiore facilità di accesso, comporterebbe la preventiva sottoposizione a liquidazione e la indispensabile attesa di almeno tre anni ( termine massimo di acquisibilità di beni futuri).

Ed infatti, da un lato anche la procedura di liquidazione controllata, se aperta in relazione ad un patrimonio totalmente incapiente, condurrebbe ad una esdebitazione pressoché immediata, alla luce del combinato disposto degli articoli 276 e 233 CCI, i quali delineano un sistema che prevede la chiusura della procedura, a fronte dell'inidoneità a generare attivo, anche prima della decorrenza del triennio con conseguente effetto di esdebitazione (al sussistere dei presupposti di legge).

Dunque, va preferita un'interpretazione che valorizzi la previsione dello strumento dell'esdebitazione dell'incapiente, in conformità alla *ratio* ispiratrice dell'introduzione dell'originaria versione dell'istituto, come strumento a disposizione del debitore privo di patrimonio liquidabile, anche in prospettiva futura; mentre la procedura di liquidazione controllata va riservata ai soli casi in cui vi siano effettivamente "*beni*" da liquidare, siano essi attualmente presenti nel patrimonio del debitore ovvero esclusivamente potenziali, sotto forma di redditi futuri, e ciò anche in armonia con con il principio generale di "economicità" della procedura liquidatoria : che in questo caso dovrebbe restare attiva per tre anni con la sola funzione di coprire le sue stesse spese .

D'altra parte, nel caso specifico il possibile – ma poco probabile, per le ragioni esposte dalla stessa ricorrente - incremento futuro del reddito professionale in misura significativa troverebbe collocazione anche nell'ambito della

procedura di esdebitazione dell'incapiente, in cui è previsto l'obbligo del debitore di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del Giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10%.

Per tutte le ragioni sopra esposte, va ritenuta la inammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da

Nulla sulle spese, non essendovi controparti costituite.

**P.Q.M.**

Dichiara la domanda inammissibile.

Si comunichi.

Rimini, così deciso nella camera di consiglio del 5-10-2023

Il Presidente

dott. Francesca Miconi